

LA LINEA SOTTILE TRA PLURALISMO E FONDAMENTALISMO RELIGIOSO



*«Non avrai altro Dio all'infuori di me,
spesso mi ha fatto pensare:
genti diverse venute dall'est
dicevan che in fondo era uguale:*

*Credevano a un altro diverso da te
e non mi hanno fatto del male.*

*Credevano a un altro diverso da te
e non mi hanno fatto del male»¹.*

Nella confutazione dei "dieci comandamenti" effettuata da Tito (nella tradizione dei vangeli apocrifi è uno dei due ladroni crocifissi con Gesù), nel brano più rappresentativo di Fabrizio de Andrè nella raccolta *La Buona Novella* del 1979, viene abbattuta dalle fondamenta l'intolleranza "religiosa". A quarant'anni ormai del brano del cantautore genovese, affrontare una tematica di così vasta portata come quella del pluralismo religioso appare quanto mai arduo, con il rischio di perdersi in un labirinto di parole e tecnicismi che non gioverebbero alla chiarezza e alla portata del tema.

Affronteremo in questo articolo tre aspetti che coinvolgono tale fenomeno nel nostro Paese, uno di matrice sociale, uno di matrice giuridica e infine uno di carattere teologico-religioso letto in chiave cattolica, di più ampia portata geografica.

Il primo aspetto di carattere sociale non può non essere diretto alla particolare conformazione geografica italiana, che rende maggiormente permeabile il nostro territorio ai recenti massicci flussi migratori, ponendo problematiche pressanti e spesso affatto nuove. La situazione legata alle istituzioni, non solo del nostro Paese,

¹ DE ANDRÈ F., *Il testamento di Tito*, in *La Buona Novella*, 1979.

ma di tutta l'Europa, risulta essere inadeguata per questo problema globale, le nostre strutture istituzionali, quelle create dai nostri Padri costituenti, sono state concepite e sviluppate in funzione di una realtà costruita sullo Stato nazionale.

Il principale organo di dimensione sovranazionale, cioè le Nazioni Unite, è stato creato per mantenere la situazione maturata dopo la seconda guerra mondiale.

«La sfida del fenomeno migratorio è anche quella di alzare il livello delle nostre istituzioni, affinché conquistino una forza e un'efficacia globali»²

Il fenomeno religioso ha forte connessione nella quotidianità con il costume, pertanto sia la musica, cibo, bevande, pratiche, simboli o forme d'arte, è innegabile che esercitino un certo potere che va oltre la stessa vita spirituale di individui e Paesi, influenzando il più delle volte la politica, l'economia e ogni altro ambito della vita sociale.

Tra i diritti civili quello dedicato al credo religioso è particolarmente sentito. Ma tale diritto viene inevitabilmente registrato in un contesto politico, storico, economico e sociale. Nel caso degli immigrati, la professione religiosa può diventare chiave essenziale delle dinamiche e strategie di integrazione. Gli stati si ritrovano spesso davanti ad un bivio tra il rispetto delle differenze culturali e il timore che siano minate le tradizioni locali.

È necessario che oltre a riconoscere, in uno Stato laico, le differenti religioni, applicando il principio di libertà di professare il proprio credo, caposaldo degli ordinamenti democratici moderni, tale riconoscimento sia tradotto in politiche effettive e pratiche.

In Europa l'integrazione in realtà è sottoposta a numerose condizioni, e ancor oggi subisce le dinamiche e le strategie di un assimilazionismo³ negato in teoria, ma non nelle politiche e nelle pratiche. Dietro i valori dell'illuminismo, della democrazia, della cosiddetta civiltà occidentale europea si nascondono tuttora fobie

² PERAZZOLO P., *Zygmunt Bauman: nel vero dialogo non ci sono sconfitti, ma solo vincitori*, 9 novembre 2014, in *Famiglia Cristiana* 45.

³ PANEBIANCO A., *Corriere della sera*, 6 dicembre 2004, p. 1.

che creano un nuovo, o comunque rinato, “*nativism*”, per usare un termine anglosassone, una politica che promuove gli interessi dei nativi. Chi non è europeo, bianco e cristiano sovente non merita un trattamento paritario e non ha pieno accesso alla cittadinanza. E così come, dopo l’11 settembre 2001, Islam è, fin troppo facilmente e superficialmente, diventato sinonimo di terrorismo; il velo, o meglio i veli di matrice islamica che hanno una valenza prettamente religiosa (mantenere salde le virtù delle donne) e sociale sono diventati emblema, nella visione occidentale per molti, di subordinazione femminile e di mancanza di libertà, oltre che chiara espressione di una resistenza ad integrarsi nella società d’accoglienza, concetto in totale contraddizione con la libertà di espressione del mondo occidentale. L’Europa ha così deciso di ‘salvare’, ‘emancipare’ e ‘liberare’ le donne subordinate, forzandole ed obbligandole a rinnegare un modo di vestire non solo legato alla religione ma anche alla propria cultura di origine. E così, sottoposti a ferrei divieti e rigidi obblighi, gli individui immigrati sarebbero finalmente ‘liberi’ di integrarsi.

Non assistiamo ormai ad un popolo con un proprio credo religioso che vive in un determinato territorio; viviamo piuttosto un progressivo prodursi di una realtà molto più complessa, in cui su un medesimo territorio coabitano popoli, religioni ed altro ancora.

«La pluralità, insomma, da patologia che era si è fatta fisiologia: è diventata, o sta diventando, “normale”»⁴

La “*contaminatio*” (prendo in prestito una tecnica di scrittura latina) di più culture, è sempre esistita nella nostra penisola, traendo benefici non solo di carattere sociale, ma anche economico e religioso. Le coste meridionali italiane hanno da sempre vissuto l’approdo, alle volte anche il dramma, di milioni di migranti giungere sulle nostre rive distrutti dall’arsura del sole o dal vento implacabile, ma essi hanno sempre trovato porti tranquilli e un’accoglienza serena, e non posso non ricordare quello che è stato nella mia cara Puglia, in particolare la città di Bari, con lo sbarco ventisette anni fa della nave Vlora di circa ventimila albanesi. Da sempre a Bari

⁴ ALLEVI S., *Pluralismo religioso e società multiethniche*, 1999, in <http://www.stefanoallievi.it/wp-content/uploads/1999/01/Pluralismo-religioso-txt-1999.pdf>, p 9.

« ... il greco si affiancava all'armeno, l'ebreo viveva accanto al normanno, il latino non disdegnava l'orientale, l'arabo si accostava al longobardo, il franco non allontanava il barese. Questa terra così ospitale rendeva omaggio al nome rivendicando quella caratteristica ecumenica, che vuol dire universale, cioè aperta a tutti senza pregiudizi o preconcetti o chiccesia.»⁵.

Il secondo aspetto che affronteremo è quello di carattere giuridico istituzionale. Nel nostro ordinamento giuridico, il primo riferimento normativo va desunto certamente dalla Carta fondamentale, in particolare dal principio “generalissimo” del pluralismo, che la connota strutturalmente, in ogni dimensione: ideologica, culturale e religiosa, sia a livello individuale che associato e istituzionale⁶. Il pluralismo che divampa dalla nostra Costituzione è aperto ad ogni nuova forma di alterità non solo religiosa, ma anche etnica e culturale. L'ampio respiro pluralista lo si recepisce ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, addirittura precedentemente all'unità nazionale, in quello Statuto Albertino, che è vero che definiva la religione cattolica religione di Stato prefigurando la formazione di uno Stato confessionale, ma al contempo elargiva tolleranza per gli altri culti. Negli anni del fascismo, oltre alle misure concordatarie pattuite con la Santa Sede nel 1929, si ebbe una parallela adozione di misure legislative che disciplinarono i rapporti con i c.d. culti ammessi. La nascita dello Stato liberale di diritto realizza il primo passo verso un ordine giuridico contrassegnato dal riconoscimento di diritti fondamentali del cittadino, assunti come inviolabili nei testi costituzionali, a cui succede, poi, l'avvento degli ordinamenti liberaldemocratici del secondo dopoguerra, punto finale di approdo di un processo politico-istituzionale nel quale la persona è assunta quale termine prioritario di riferimento di tutta l'esperienza giuridica. Ma solo con la redazione, approvazione ed entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale si è affermato in Italia il pieno riconoscimento della libertà religiosa, preludio ad un possibile pluralismo religioso.

⁵ MANNA S. AUTORI VARI, *Bari impossibile*, Levante editori, Bari 1989, p. 169.

⁶DALLA TORRE G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 41.

Gli articoli della Costituzione che si occupano direttamente della libertà religiosa sono i numeri 3, 7, 8, 19, 20. Le disposizioni in essi contenute sanciscono: il principio di non discriminazione su base religiosa (articolo 3), l'uguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge (articolo 8), la libertà di professare il proprio credo, sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la diffusione e di celebrarne il culto in pubblico o in privato a meno che i riti non siano contrari al buon costume (articolo 19), ed infine la proibizione di ogni forma di discriminazione o l'imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull'appartenenza confessionale (articolo 20).

Il nostro ordinamento giuridico, caratterizzato da una forte identità laica, non entra mai in contrapposizione con la libertà religiosa, anzi è un laicismo collaborativo della stessa e della sua realizzazione. Il sistema previsto dalla Carta Costituzionale, nella quale

«lo Stato negozia con le singole confessioni religiose la disciplina giuridica di cui esse saranno poi destinatarie, si manifesta, alla luce dell'odierno pluralismo religioso, una felice intuizione dei nostri costituenti»⁷.

Quest'ultimi individuano nelle intese di cui all'art 8 della Costituzione per non distanziare il regime giuridico delle confessioni diverse da quella cattolica da quello della Chiesa cattolica retto dal Concordato. Oggi pertanto diviene semplice poter gestire almeno, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico nella salvaguardia della libertà religiosa, gli accordi con le comunità religiose presenti sul nostro territorio.

Mi sembra peraltro che dalla esperienza italiana possano trarsi, in positivo, alcuni importanti elementi metodologici. In tale prospettiva, riterrei che un significativo punto di riferimento vada individuato, tutt'oggi, nella "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione", pubblicata (in *Gazzetta Ufficiale*) il 15 giugno

⁷DALLA TORRE G., *Laicità e Pluralismo religioso in Italia*, Urbino, 14 febbraio 2014.

2007⁸, e avente valore di direttiva generale per l'Amministrazione dell'Interno. In primo luogo, dal punto di vista procedurale, la Carta è stata elaborata sulla base di consultazioni con le rappresentanze religiose, etniche, nazionali, presenti in Italia, e con esponenti delle comunità di immigrati, seguendo quella via della concertazione e della collaborazione, che contraddistingue la nostra Carta costituzionale, segnatamente per quanto concerne i rapporti con le confessioni religiose. È altresì significativo, e anche singolare, notare come in questa fase, da quanto ci è riferito, siano emerse, e si siano dovute preliminarmente superare, due posizioni molto simili a quelle che si sono sopra sintetizzate nei modelli assimilazionista e comunitarista: cioè la posizione di chi riteneva dovere degli immigrati “farsi assimilare” senza nulla “contrattare”, e quella di chi considerava l'immigrato “antropologicamente diverso” per cui sarebbe stato preferibile che egli vivesse “con le sue tradizioni, anche se negative e arretrate”.

Terzo ed ultimo aspetto, in realtà effetto, utilizzando la categoria filosofica di Cartesio, delle due cause precedenti, è quello di carattere teologico-religioso dal punto di vista della Chiesa Cattolica. Anche qui la svolta decisiva avviene con il Concilio Vaticano II, con l'approvazione in ultim'ora del decreto *Dignitatis Humanae*, sulla libertà religiosa, datato 7 dicembre 1965.

Il dibattito scaturito dal Concilio e soprattutto nel post-concilio descrive della difficoltà di recepire correttamente tali direttive del Magistero della Chiesa, nelle discussioni teologiche sul rapporto tra Cristianesimo e le altre religioni,

«si fa sempre più strada l'idea che tutte le religioni siano per i loro seguaci, vie valide per la salvezza»⁹

⁸ La Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione è stata approvata con Decreto del Ministero dell'Interno, il 23 aprile 2007, ed è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», 15 giugno 2007, n. 137.

⁹ RATZINGER J. CARD. *Intervento del cardinale prefetto Joseph Ratzinger in occasione della presentazione della Dichiarazione “Dominus Iesus”* alla sala stampa della Santa Sede, Roma 5 settembre 2000, in www.vatican.va

Tali opinioni sono diffuse non solo in ambiti accademici, ma anche all'interno dell'opinione pubblica di fede cristiana. Tale atteggiamento fatichiamo a non definirlo *relativismo religioso*. La conquista culturale dei lumi, l'avvento del modernismo, la conquista della libertà democratica, sigillo della conclusione del secondo conflitto mondiale, hanno consegnato un mondo caratterizzato da libertà religiosa e tolleranza, a scapito della verità universale della salvezza umana rappresentata da Gesù di Nazareth, assoluto rivelatore di Dio Padre, lasciando spazio a tutte le altre religioni considerate vie ugualmente valide per la salvezza. È opportuno, pertanto, ben specificare quello che lo stesso Concilio Vaticano vuole ancora oggi magistralmente insegnarci.

«Quanto lo Spirito opera nel cuore degli uomini e nella storia dei popoli, nelle culture e nelle religioni, assume un ruolo di preparazione evangelica» (Giovanni Paolo II, *Redemptoris Missio*, n. 29).

Questo testo si riferisce esplicitamente all'azione dello Spirito non solo «nel cuore degli uomini», ma anche «nelle religioni». Tuttavia il contesto pone questa azione dello Spirito all'interno del mistero di Cristo, da cui non può mai essere separata; inoltre le religioni sono accostate alla storia e alle culture dei popoli, dove la mescolanza tra bene e male non può mai essere messa in dubbio. Quindi è da considerarsi come *praeparatio evangelica* non tutto ciò che si trova nelle religioni, ma soltanto *«quanto lo Spirito opera»* in esse. Da ciò segue una importantissima conseguenza: via alla salvezza è il bene presente nelle religioni, come opera dello Spirito di Cristo, ma non le religioni in quanto tali. Ciò è del resto confermato dalla stessa dottrina del Vaticano II a proposito dei semi di verità e di bontà presenti nelle altre religioni e culture, esposta nella Dichiarazione conciliare *Nostra Aetate*¹⁰:

«La Chiesa nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti

¹⁰ CONCILIO VATICANO II, Decreto *Ad Gentes*, sulla attività missionaria della Chiesa, 7 dicembre 1965, Roma, in *Enchiridion Vaticanum*, 1. Documenti ufficiali della Santa Sede 1962-1965. Testo ufficiale e versione italiana, EDB, Bologna, 1985.

differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini» (Nostra Aetate, n. 2).

Tutto ciò che di vero e buono esiste nelle religioni non deve andare perduto, anzi va riconosciuto e valorizzato. Il bene e il vero, dovunque si trovino, provengono dal Padre e sono opera dello Spirito; i semi del *Logos* sono sparsi ovunque. Ma non si possono chiudere gli occhi sugli errori e inganni che sono pure presenti nelle religioni¹¹.

Michele Angarano

¹¹ RATZINGER J. CARD, op.cit.